





REGOLAMENTO GENERALE
per la CERTIFICAZIONE
dell'INGEGNERE ESPERTO

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 aprile 2019. L'originale firmato è conservato nell'archivio del Direttore della Certificazione.

	Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto	ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019
---	--	------------------------------------

Sommario

Premessa.....	2
1 - Scopo e campo di applicazione.....	3
2 – Schema di certificazione di “ingegnere esperto”	3
2.1 Comitato di Certificazione	4
2.2 Comitato di Controllo.....	4
2.3 Valutatore	5
2.4 Gruppo di Valutazione	5
3 - Condizioni per la certificazione.....	5
3.1 Requisiti di accesso alla certificazione.....	6
3.2 Processo di certificazione.....	7
3.3 Pagamento del contributo.....	7
3.4 Attribuzione della certificazione	7
3.5 Ripetizione della valutazione	8
4 - Imparzialità e conflitto di interessi	8
5 - Diritti ed obblighi dell’Agenzia CERTing	8
6 - Diritti ed obblighi dell’ingegnere certificato	9
7 - Deontologia professionale	9
8 - Limiti della certificazione e responsabilità.....	10
9 - Segreto professionale, riservatezza e privacy	10
10 - Mantenimento della certificazione	10
11 – Sospensione e Revoca.....	11
12 - Ricorsi.....	11

	Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto	ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019
---	--	------------------------------------

13 – Contenziosi legali.....	12
------------------------------	----

Premessa


Nel processo di armonizzazione dell'Ingegneria Europea, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tramite il progetto *CERTing - La Certificazione volontaria delle Competenze* (nel seguito semplicemente denominato "CERTing"), si propone di valorizzare l'esperienza degli iscritti all'Albo, convalidando la competenza da loro acquisita in specifici settori attraverso l'attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata e la formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

In virtù di questo indirizzo strategico, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si pone l'obiettivo di diventare un costante e qualificato punto d'incontro fra la domanda e l'offerta di prestazioni specialistiche nell'ambito del lavoro intellettuale. La domanda di partecipazione al progetto è volontaria e aperta a tutti gli iscritti.

Per la gestione del progetto CERTing è istituita l'Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri, d'ora innanzi denominata "Agenzia CERTing" o semplicemente "Agenzia".

CERTing si ispira ai contenuti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale". In alcun modo viene negato l'accesso alla certificazione a quegli ingegneri che dispongano delle competenze e dei requisiti necessari.

CERTing non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza ai beneficiari finali del proprio servizio.

	<p>Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto</p>	<p>ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019</p>
---	--	--

1 - Scopo e campo di applicazione

CERTing è il progetto ideato e appositamente sviluppato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (per il tramite della sua Fondazione) per la verifica delle competenze degli iscritti all'Albo che hanno richiesto la certificazione volontaria.

Il presente Regolamento Generale ha lo scopo di regolare i rapporti tra CNI, Agenzia Nazionale e iscritti all'Ordine degli ingegneri, disciplinando il processo di certificazione per lo schema di "ingegnere esperto".

Nel documento si definiscono le condizioni generali per la certificazione.

Le parti convengono, in base alle circostanze ad esse note alla data di richiesta della certificazione, che i termini e le condizioni di seguito previsti risultano accettabili.

Per la definizione dei termini richiamati in questo regolamento si rimanda al documento "Termini e Definizioni" rilasciato dall'Agenzia Nazionale CERTing.

2 – Schema di certificazione di "ingegnere esperto"


Oggetto del servizio è la certificazione delle competenze degli ingegneri nel rispetto del codice deontologico degli ingegneri e delle presenti condizioni generali.

Lo schema di certificazione come "ingegnere esperto" prevede che si possa richiedere la certificazione in uno dei campi definiti nel "Repertorio delle qualificazioni professionali" e dettagliati nei relativi Regolamenti Tecnici per la certificazione dell'ingegnere esperto.

La certificazione si basa su verifica documentale ed un colloquio finale.

Sono stabiliti 2 livelli di certificazione volontaria:

- la certificazione CERTing (di base) comprova la competenza professionale in un campo per mezzo dell'esperienza acquisita svolgendo attività professionali che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali, sia pure in collaborazione con altri professionisti, e della formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale;

	<p>Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto</p>	<p>ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019</p>
---	--	--

- la certificazione CERTing Advanced comprova la competenza professionale in un'area di specializzazione per mezzo dell'esperienza acquisita nell'espletamento autonomo di incarichi professionali, o nell'esercizio di mansioni direttive che hanno comportato assunzione personale di responsabilità, e della formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

Ai fini della certificazione, L'Agenzia Nazionale istituisce i Comitati di Certificazione e di Controllo, nomina i Coordinatori e gli esperti Valutatori che comporranno i Gruppi di Valutazione

L'Agenzia si impegna a non concedere alcuna certificazione già esistente nell'ambito delle professioni riconosciute quali professioni ordinistiche (cosiddette riservate) e quindi regolamentate, e si impegna altresì a non concedere alcuna certificazione relativa a Norme UNI e, nemmeno quelle presenti quali certificazioni del personale ai sensi della Legge 4/2013, sia se già erogata o anche in via di erogazione da Organismi accreditati da Accredia attinenti la certificazione del personale.

2.1 Comitato di Certificazione


Il Comitato di Certificazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ed ha la responsabilità di emettere la delibera per il rilascio o non rilascio della certificazione.

2.2 Comitato di Controllo

Il Comitato di Controllo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CNI.

Il Comitato svolge il ruolo di Comitato per la salvaguardia della imparzialità conformemente ai requisiti della norma UNI EN 17024 ed esamina ogni ricorso contro le decisioni di certificazione agendo da organo deliberante nella risoluzione dei ricorsi stessi.

Il Comitato di Controllo assicura che le decisioni sulla certificazione delle competenze degli ingegneri si basino solamente su evidenze di conformità oggettive, attraverso campionamenti significativi effettuati in modo ripetibile. S'impegna affinché tali decisioni non siano influenzate dall'espressione d'interessi diversi, interni o esterni all'Agenzia.

	<p>Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto</p>	<p>ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019</p>
---	--	--

2.3 Valutatore

È un ingegnere certificato CERTing, formato e qualificato dall'Agenzia Nazionale.

2.4 Gruppo di Valutazione

Il gruppo di valutazione è composto da due valutatori di cui almeno uno, il lead auditor, deve essere esperto nel campo in cui si richiede la certificazione.

3 - Condizioni per la certificazione

Costituiscono parte integrante delle condizioni generali per la certificazione i seguenti documenti che il richiedente, all'atto della domanda, dovrà dare per letti ed approvati:

- Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto;
- Regolamento per l'uso del Marchio CERTing;
- Tariffario in vigore.


Il tariffario è aggiornato al primo gennaio di ogni anno.

La richiesta di certificazione da parte del candidato, compilata nell'apposita piattaforma web (in cui sono presenti i documenti sopra menzionati), formalizza contrattualmente il rapporto tra l'ente certificatore e l'ingegnere richiedente e costituisce un contratto legalmente valido.

Tale contratto prevede:

per il candidato:

- il possesso dei requisiti di accesso;
- l'accettazione del processo di certificazione CERTing;

	<p>Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto</p>	<p>ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019</p>
---	--	--

- il pagamento del contributo a copertura dei costi;

per l'Agenzia:

- la verifica formale dei requisiti minimi;
- l'audit documentale da parte del gruppo di valutazione;
- un colloquio finale con il candidato;
- il rilascio del certificato, che avrà validità triennale.

3.1 Requisiti di accesso alla certificazione


La richiesta di certificazione volontaria è riservata agli ingegneri iscritti all'Albo (candidati).

Per accedere alla certificazione è necessario essere in condizione di esercitare la professione, in forma societaria, autonoma o subordinata, avendo in particolare adempiuto, per tutti gli anni pregressi documentati a supporto della domanda stessa, all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Per accedere alla certificazione **CERTing** (fermo quanto diversamente previsto nei singoli schemi di certificazione) è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 4 anni¹, di cui almeno 2 nel campo per il quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale campo.

Per accedere alla certificazione **CERTing Advanced** (fermo quanto diversamente previsto nei singoli schemi di certificazione) è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 7 anni, di cui almeno 5 nell'area di specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale area di specializzazione.

¹ La presentazione della domanda è ammissibile anche nei sei mesi immediatamente precedenti il compimento del periodo minimo di esperienza lavorativa successiva alla laurea.

	Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto	ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019
---	--	------------------------------------

3.2 Processo di certificazione

Il processo di certificazione viene avviato con la richiesta da parte del candidato. Presentando la domanda il candidato accetta contestualmente il presente Regolamento e i documenti ad esso collegati.

Ogni domanda di certificazione deve essere riferita ad un solo campo di certificazione ma il candidato può inoltrare più domande.

La domanda, corredata della prescritta documentazione, può essere inoltrata esclusivamente per via informatica attraverso la piattaforma unica gestita dall'Agenzia.

La domanda di certificazione viene sottoposta ad una istruttoria per la verifica della completezza dei dati e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Successivamente l'Agenzia nomina il Gruppo di Valutazione e ne dà informazione al Candidato che può ricusare, con adeguata motivazione, uno o più dei valutatori nominati. Il Gruppo di Valutazione esamina le informazioni fornite e valuta l'effettiva consistenza e ampiezza della competenza dichiarata.


Un colloquio con intervista chiude il processo di valutazione. Il colloquio avviene presso una sede qualificata dall'Agenzia Nazionale (di norma una sede dell'Ordine degli Ingegneri) alla presenza (anche in videoconferenza) del Gruppo di Valutazione.

3.3 Pagamento del contributo

L'Agenzia Nazionale determina gli importi da versare per il servizio di certificazione. La quota si paga anticipatamente e copre l'intero triennio di validità del certificato. Il pagamento completa l'iter di richiesta e dà avvio al processo di certificazione.

3.4 Attribuzione della certificazione

Sulla base del parere espresso dal gruppo di valutazione, il Comitato di Certificazione delibera in merito al rilascio della certificazione. L'esito della delibera viene notificata al candidato.

	Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto	ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019
---	--	--

Dopo aver ricevuto la notifica, l'iscritto potrà utilizzare il marchio CERTing e la qualifica ottenuta, nelle forme previste dal "Regolamento per l'uso del marchio CERTing". La certificazione ha durata triennale.

3.5 Ripetizione della valutazione

Il Candidato che dovesse risultare non certificabile, potrà richiedere di ripetere la valutazione appena ritenga siano rientrate le non conformità emerse in fase di valutazione.

Ogni ripetizione comporta il rifacimento dell'intero iter certificativo con una nuova domanda di certificazione e con il pagamento dell'intero importo previsto.

4 - Imparzialità e conflitto di interessi


Con il perfezionamento degli accordi contrattuali, CERTing non assume nessun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità, né in merito all'emissione del certificato, se non l'obbligo di basare le proprie decisioni su sufficienti evidenze oggettive. È esclusa dall'oggetto del contratto ogni attività di consulenza, nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell'ingegnere dei requisiti oggetto di valutazione di conformità.

5 - Diritti ed obblighi dell'Agenzia CERTing

L'Agenzia CERTing si impegna a fornire i propri servizi di certificazione come definito nella procedura di certificazione e nel presente regolamento.

La certificazione rilasciata da CERTing copre esclusivamente le attività svolte nell'ambito del campo di applicazione risultante dal certificato.

L'Agenzia CERTing è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità di certificazione:

	Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto	ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019
---	--	--

- a) per la valutazione delle competenze del candidato nel caso in cui quest'ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- b) per difetti di servizi forniti dall'ingegnere certificato a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno.

Divieto di consulenza: CERTing non offre o fornisce formazione professionale attinente alla certificazione, né aiuta gli ingegneri nella preparazione alla certificazione.

6 - Diritti ed obblighi dell'ingegnere certificato

L'ingegnere certificato assicura e si impegna a conformarsi, nei termini di validità del contratto, rispetto a tutti i requisiti necessari all'emissione del certificato di conformità, comprese tutte le normative, leggi e regolamenti emessi dalle autorità competenti, e tutti gli eventuali requisiti supplementari richiesti da CERTing.


L'ingegnere certificato assicura di aver fornito all'Agenzia CERTing documenti ed informazioni completi, accurati e veritieri inerenti la certificazione richiesta, su propria personale responsabilità.

La certificazione CERTing non solleva l'ingegnere da alcun obbligo di legge relativo ai servizi rilasciati.

L'ingegnere che accede alla certificazione CERTing si obbliga a fornire (e a consentirne la pubblicazione nell'apposito data-base degli ingegneri certificati) il proprio CV professionale, eventualmente depurato dalle informazioni per le quali si voglia mantenere il segreto professionale e/o soggette alla tutela della privacy.

7 - Deontologia professionale

L'ingegnere certificato è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dal regolamento per la certificazione CERTing. La mancata osservanza di tutti o di parte di essi costituisce anche violazione, ai sensi dell'art. 5.2, del Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani che il candidato sottoscrive formalmente alla presentazione della domanda di certificazione.

	Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto	ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019
---	--	--

8 - Limiti della certificazione e responsabilità

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dei requisiti posseduti o dimostrati dagli ingegneri, rispetto a quelli prescritti dal Regolamento. In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di CERTing circa la correttezza dell'operato della persona certificata.

9 - Segreto professionale, riservatezza e privacy

Salvo obblighi legali, CERTing manterrà il più stretto riserbo sulle informazioni raccolte nel corso di tutte le attività svolte da tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione sia di tipo tecnico, che gestionale od organizzativo, sono trattate con riservatezza a tutti i livelli dell'organizzazione.

Non sarà consentita la divulgazione a terzi senza consenso scritto dell'altra parte.

I dati verranno trattati in ottemperanza alle norme di cui al Regolamento UE 679 del 2016.


10 - Mantenimento della certificazione

Per mantenere la certificazione acquisita, l'ingegnere certificato deve fornire evidenza del mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della prima certificazione.

In particolare l'ingegnere che desidera mantenere la certificazione acquisita deve produrre, ogni 3 anni, la documentazione attestante la sua permanenza nel campo e/o area di specializzazione per il quale ha ottenuto la certificazione e sottoporsi al colloquio di valutazione.

Il mantenimento della certificazione richiede la presentazione di idonea documentazione nella stessa forma di quella presentata per la prima certificazione ed il versamento della quota di certificazione.

La mancata presentazione della domanda di conferma della certificazione alla scadenza triennale comporta la decadenza automatica della stessa.

	Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto	ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019
---	--	--

11 – Sospensione e Revoca

In caso di gravi reclami o irregolarità rispetto a quanto contenuto nei Regolamenti, l'Agenzia Nazionale CERTing potrà procedere alla sospensione della certificazione rilasciata all'ingegnere. Dopo la comunicazione della sospensione, verrà concesso un tempo determinato per provvedere alla risoluzione delle cause che hanno generato il reclamo. In detto periodo, l'ingegnere non potrà utilizzare né il Certificato né il Marchio.

Qualora la persona non provveda alla gestione del reclamo in maniera soddisfacente ed alla eliminazione della causa, CERTing procederà alla Revoca del certificato (dandone comunicazione ad Accredia).

A seguito di revoca, l'ingegnere sarà tenuto ad eliminare ogni riferimento alla certificazione CERTing sulla documentazione utilizzata nello svolgimento della propria attività.


La revoca e, conseguentemente, la cancellazione e il ritiro della Certificazione viene deliberata dal Comitato di Certificazione. A seguito della revoca, CERTing provvederà a cancellare il nominativo dell'ingegnere dall'elenco degli ingegneri certificati.

12 - Ricorsi

Ogni ricorso contro decisioni avverse deve essere presentato, esclusivamente in forma scritta, al Comitato di Controllo, istituito presso l'Agenzia Nazionale, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione. Il ricorso deve contenere informazioni relativamente alle generalità dell'iscritto ricorrente, agli estremi della domanda di certificazione e alle motivazioni del ricorso.

Il ricorso viene esaminato dal Comitato di Controllo entro 3 mesi dalla data di ricevimento, rendendone partecipe il gruppo di valutazione.

A conclusione dell'esame del ricorso, il Comitato di Controllo riferisce al Direttore della Certificazione che ne da comunicazione al ricorrente.

	Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto	ed. 1 rev. 3 del 30 aprile 2019
---	--	------------------------------------

13 – Contenziosi legali

Per eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente contratto si stabilisce fin d'ora la competenza nel Foro di Roma. Le parti congiuntamente stabiliscono di esperire preliminarmente un tentativo di mediazione presso un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma.